



COMUNE DI VOLVERA

✉ 10040 - Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 del 20-12-2013

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 COSÌ COME MODIFICATA DALLE LL.RR. N.3/2013 E 17/2013.

L'anno duemilatredici addi venti del mese di dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome	Presente/Assente
BELTRAMINO ATTILIO VITTORIO	Presente
D' ONOFRIO FRANCESCO	Presente
MARUSICH IVAN	Presente
BALLARI ANNA MARIA	Presente
MIRABELLA ROBERTO	Assente
AUDISIO SERENA	Presente
MAGRONE DOMENICO	Presente
FORNETTI PAOLO	Presente
RATTERO LAURA	Presente
MARANDELLA CARLA	Presente
GAMBARDELLO ANDREA	Assente
SALIS MARCO	Assente
LAUDANI MARIA	Presente
LACOPO ANTONIO	Presente
TASSONE ITALA	Presente
TORRES AMELIA GEMMA	Presente
TASSONE ILARIO	Assente

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati.

Assume la Presidenza il Sindaco ATTILIO VITTORIO BELTRAMINO.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa SANTA MARIA ALLETTO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 COSÌ COME MODIFICATA DALLE LL.RR. N.3/2013 E 17/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco presenta la proposta puntualizzando la necessità di migliorare la normativa da applicare sul territorio in sanatoria con l'equità di tipo fiscale riferita agli spazi presenti sul territorio.

La variante è stata altresì oggetto di verifica congiunta da parte della Commissione Urbanistica ed Edilizia.

Precisa che la proposta va nella direzione di regolare la gamma dell'uso saltuario dei sottotetti (ad esempio lavanderia, biblioteca, studio, ...), ferma la possibilità di recuperare i sottotetti (norme regionali). L'art.57 viene integrato con alcuni commi poiché si è cercato di venire incontro ad alcune esigenze onde consentire una valorizzazione più ampia dei volumi a disposizione.

Udito l'intervento dell'Assessore D'Onofrio Francesco il quale puntualizza che la norma non ha valenza retroattiva ma avrà validità per i sottotetti realizzati dalla variante in poi, vale per la regolarizzazione dei sottotetti esistenti non conformi alla progettazione che ne hanno legittimato la presenza. A ciò deve seguire la regolarizzazione catastale e fiscale.

La consigliera Laudani Maria (Uniti per Volvera) si dichiara a favore per il contenimento del consumo del suolo e per l'uso di spazi già esistenti.

Dato atto che il Comune di Volvera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., con D.G.R. n. 86 del 03/05/1993 e che il P.R.G.C. stesso è stato sottoposto, successivamente, alle seguenti varianti:

- Variante n. 1 (art. 17 L.R. 56/77 come modificato con L.R. 41/97) approvata con D.C.C. n. 18 del 04/03/1998;
- Variante n. 2 (art. 17, comma 7, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n.62 del 03/01/2000;
- Prima Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
- Prima Variante parziale (art. 17, comma 7, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 21 del 06/04/2009.

Preso altresì atto che risulta necessario procedere alla presente variante, finalizzata ad una nuova articolazione normativa dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, relativamente all'utilizzo dei sottotetti, così come meglio evidenziato nella documentazione prodotta dall'Ufficio competente in data 28 giugno 2013 prot. n. 8450 e nel conseguente elaborato tecnico di modifica;

Dato atto che per lo studio e per la redazione degli elaborati di tale variante è stato a suo tempo individuato l'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio (mediante predisposizione di opportuno obiettivo strategico);

Viste le vigenti disposizioni normative L.R. 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di

urbanistica ed edilizia”, e L.R. 12 agosto 2013 n. 17 “disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2013”;

Ritenuto che la variante è da ritenersi parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- NON modificano l’impianto strutturale del PRG vigente,
- a) NON modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza
- b) sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- NON riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di
- c) 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più
- d) di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all’atto dell’approvazione
- e) del P.R.G. vigente;
- NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.
- f) vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive;
- NON incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano
- g) la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e
- h) salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato che la presente variante non interessa la capacità insediativi residenziale del PRG vigente, e non necessita di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto si può confermare la capacità residenziale esistente del vigente PRG;

Ritenuto per quanto sopra che, nell’ambito dell’iter di approvazione, la presente variante parziale allo strumento urbanistico generale del Comune di Volvera sia esclusa dal processo di valutazione ambientale in quanto ricorrono tutte le condizioni di cui all’art. 17 comma 9 lettere a),b),c),d),e) della L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare:

- La variante NON reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- a) La variante NON prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al
- b) di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all’articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis):
- La variante NON riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento
- c) urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- La variante NON incide sulla tutela esercitata ai sensi dell’articolo 24;
- d) La variante NON comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo
- e) strumento urbanistico vigente.

Ritenuto che l’adozione di tale modifica del vigente P.R.G.C. essendo riconducibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 17, comma 5° della L.R. 56/77, e s.m.i., rientri tra le competenze del Consiglio Comunale.

Considerato di doversi esprimere favorevolmente nel merito, ritenendo le modifiche proposte contenute negli uniti elaborati, pienamente rispondenti alle necessità e, pertanto, meritevoli di integrale approvazione.

Visto il parere favorevole espressa sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa del Responsabile del Servizio interessato.

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:

Presenti n.13 – Votanti n.13 – Voti favorevoli n.13 – All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che la variante in questione non richiede l'attivazione della verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto rispetta tutte le condizioni di esclusione dal processo di valutazione, secondo quanto in premessa precisato.
- 3) Di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), redatto dall'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio in premessa descritto costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa.
- 4) Di dare atto che gli elaborati della variante NON comprendono una tavola schematica delle urbanizzazione primarie, in quanto l'oggetto di variante NON contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i..
- 5) Di dare atto che la variante in oggetto è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
- 6) Di dichiarare che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informativo del Comune, in modo da consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare osservazione e proposte nel pubblico interesse dal 15° al 30° giorno di pubblicazione.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata alla Provincia di Torino la quale, entro 45 giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, nonché sulla compatibilità della variante in oggetto con il piano territoriale provinciale o progetti sovra comunali approvati.

Successivamente, stante l'urgenza determinata dai successivi adempimenti tecnici e formali.

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:

Presenti n.13 – Votanti n.13 – Voti favorevoli n.13 – All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.60 del 20-12-2013)

In originale firmato

IL SINDACO
ATTILIO VITTORIO BELTRAMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SANTA MARIA ALLETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SANTA MARIA ALLETTO

Li 09-01-2014

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 20-12-2013

Ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

|| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000
Volvera, 20-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SANTA MARIA ALLETTO
